

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11;

Materia: cumulo indennità integrativa speciale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali	Presidente relatore
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott. Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli n. **28906** e n. **29797** del registro di segreteria, proposti dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Direzione Provinciale Servizi Vari di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro il sig. **L. S.**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista d'Ascia, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 745 dell'8.5.2006.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 15.1.2015 il relatore e l'avv. Giovanni Battista d'Ascia, assente l'appellante;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 745 dell'8.5.2006, notificata il 20.4.2007, la Sezione giurisdizionale per la Campania ha riconosciuto al sig. Luca Silvestro, titolare di pensione diretta ordinaria sulla quale percepisce l'indennità integrativa speciale nella misura intera, il diritto a percepire la stessa indennità anche sulla pensione tabellare in godimento, nei limiti della prescrizione quinquennale e con il maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha proposto due distinti atti di appello: il primo notificato il 27.3.2007 e depositato il 12.4.2007, il secondo notificato l'8.6.2007 e depositato il 2.7.2007. Ha chiesto la riforma della sentenza, richiamando la decisione delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2006, e anche, *"in via subordinata"*, la limitazione dell'*"eventuale riconoscimento dei crediti indennitari ai soli interessi legali"*.

Con memoria del 23.9.2008, l'appellato ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla materia, affermando che *"in considerazione dell'attuale, persistente, mancanza di una norma primaria fissante il limite al di sotto del quale non debba operare il divieto di cumulo di Indennità Integrative Speciali, non solo su pensione retribuzione ma anche su più pensioni, lo stesso"* va considerato non *"più vigente - in quanto avente portata generalizzata - nell'attuale ordinamento giuridico"*.

Con ordinanza n. 6 del 4.2.2009, è stata disposta la sospensione in via cautelare dell'esecuzione della sentenza impugnata.

3. All'udienza del 15.1.2015, e in applicazione dell'art. 17, comma 2, del r.d. n. 1038/1933 e dell'art. 154 c.p.c., il Collegio ha rilevato la tardività di una memoria depositata dall'appellato il 13.1.2015.

Alla stessa udienza, l'avv. Giovanni Battista d'Ascia ha chiesto che l'appello sia dichiarato perento e altresì, in via subordinata, che sia disposto un rinvio dell'udienza, in ragione dell'assenza dell'appellante e in applicazione dell'art. 348 c.p.c.

Nel merito, l'avv. d'Ascia ha rilevato che il ricorso alla Sezione territoriale era stato proposto anche avverso un provvedimento di recupero comunicato al sig. Silvestro il 13.9.1996; che in sede cautelare

il recupero era stato sospeso, ma la Sezione campana ha poi omesso di decidere sul punto e non può ritenersi che la decisione sul cumulo delle indennità integrative speciali su più trattamenti pensionistici sia implicitamente comprensiva della statuizione negata, di diverso contenuto giuridico. Ha chiesto quindi che l'appello sia respinto e la causa sia rimessa al Giudice di primo grado affinché provveda all'omessa decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va premesso che trattasi nella fattispecie, in realtà, di un unico appello. Poiché una prima notificazione dell'atto non era andata a buon fine, il MEF ha nuovamente notificato l'atto, questa volta con esito positivo.

2. L'art. 9, comma 2, della legge n. 205/2000, modificato dal d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e poi dalla legge n. 69/2009, dispone: *“A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo”*. Per il comma 3 dello stesso art. 9, questa disposizione si applica non solo davanti al Giudice amministrativo, ma *“anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra”*.

Nella fattispecie, non è stato inviato al MEF alcun “avviso” e l'appello non può essere pertanto dichiarato “perento”.

3. L'art. 348 c.p.c. stabilisce che *“l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una*

prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

Orbene, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 9/QM/1999 ha evidenziato che l'art. 19 del r.d. n. 1038/1933 dispone invece che dopo la relazione sulla causa le parti, se presenti, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. Inoltre, l'art. 3 della legge n. 161/1953 ammette che l'appello sia solo sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione ed esclude che in tal caso le parti possano "*comparire alla pubblica udienza*". In definitiva, davanti alla Corte dei conti le parti hanno la facoltà e non l'onere di comparire all'udienza di trattazione dell'appello.

La sentenza n. 9/QM/1999 - ribadita sul punto dalla sentenza n. 20/QM/1999 - ha precisato anche che la previsione dell'art. 348 c.p.c. è "*intimamente connaturata alla struttura del processo civile di appello, nel quale l'onere, imposto all'appellante, di comparire alla prima udienza, è coordinato e finalizzato al compimento di attività processuali (precisazioni delle conclusioni, scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, eventuale richiesta di discussione orale, tentativo di conciliazione, etc.) propedeutiche alla decisione della causa e, come tali, condizionanti la prosecuzione del processo. La pronuncia di improcedibilità dell'appello consegue, dunque, ad una condotta processuale omissiva legalmente tipizzata propria del rito ordinario, condotta non prevista nel processo pensionistico e, ovviamente, non sanzionabile in caso di sua omissione*".

In definitiva, l'art. 348 c.p.c. non è applicabile nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti.

4. L'impugnazione di una sentenza di primo grado in ragione di una "omessa pronuncia" va proposta con uno specifico atto di appello, anche incidentale: *non* con una memoria e/o in udienza, com'è invece avvenuto nella fattispecie.

5. Tutto ciò premesso, si rileva che con sentenza n. 566/1989 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, per il quale l'indennità integrativa speciale era "*sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che*

presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrative": non era infatti stabilito "il limite dell'emolumento per le attività" alle quali la norma si riferiva, dovendosi invece ritenere "ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa".

Con sentenza n. 494/1993, la Corte costituzionale dichiarò poi l'illegittimità costituzionale anche del secondo comma dello stesso art. 99, per il quale "al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale" spettava "a un solo titolo", nella parte in cui non prevedeva che, fermo il divieto di cumulo, dovesse però farsi salvo l'importo pari al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

6. Orbene, con sentenza n. 14/QM/2003 le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno rilevato che nelle citate decisioni - e altresì in quelle n. 172/1991 e n. 204/1992 - la Corte costituzionale aveva "tenuto ben distinta l'ipotesi di cumulo dell'indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione da quella di doppia pensione, emettendo nel primo caso sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l'effetto di estendere alle disposizioni recanti il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di due pensioni il principio della salvaguardia del minimo INPS".

I principi posti dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 14/QM/2003 sono stati poi confermati dalla sentenza n. 2/QM/2006 e ancora dalla sentenza n. 1/QM/2009, che ha precisato: "per le pensioni liquidate prima del 1°.1.1995, per le quali l'indennità integrativa speciale costituiva un mero assegno accessorio, la legge n. 296 del 2006 non ha in realtà apportato alcuna innovazione, e non ha in particolare previsto alcuna riliquidazione con inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile".

Infine, con sentenza n. 197/2010, la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che "per i titolari di più pensioni tutte anteriori a tale data" (1°.1.1995) "permangono i limiti relativi al cumulo

delle indennità posti dall'art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993".

7. In conclusione, l'appello in esame risulta fondato e va per conseguenza accolto. Alcune incertezze della giurisprudenza sulla materia inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,

accoglie l'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 745 dell'8.5.2006, dichiara che il sig. Luca Silvestro, titolare di una pensione diretta ordinaria sulla quale percepisce l'indennità integrativa speciale nella misura intera, non ha diritto alla stessa indennità anche sulla pensione privilegiata tabellare in godimento, ma solo all'eventuale integrazione necessaria per il raggiungimento del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015.

Il Presidente

Stefano Imperiali

F.to Stefano Imperiali

Depositata il 16 gennaio 2015

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela D'Amaro

F.to Daniela D'AMARO

